

Il decreto correttivo Omnibus codifica i limiti delle contestazioni sui prezzi fuori mercato

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Antieconomicità: sola non basta

Lo scostamento pesa con indizi gravi, precisi, concordanti

L'eccezione è affidata a due aggettivi, difformità "manifesta e rilevante", senza soglie percentuali né parametri quantitativi: stabilire dove finisca il fisiologico e cominci il rilevante resterà questione di caso concreto

Pagina a cura
DI GIANCARLO MARZO
E JENNIFER FUCELLA*

Vendere sotto il prezzo di mercato, o acquistare al di sopra, non basta più a far scattare la rettifica. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato potrà fondare l'accertamento solo se accompagnata da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, con un'unica eccezione: il caso in cui la difformità risulti "manifesta e rilevante".

Lo prevede l'articolo 24 del decreto legislativo correttivo Omnibus, attuativo della delega fiscale di cui alla legge 111/2023, il dlgs n. 148 del 7 agosto 2026, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto: la norma codifica il sindacato di antieconomicità, finora affidato all'elaborazione giurisprudenziale.

La novità. La disposizione qualifica lo scostamento dai valori di mercato come mero "indice sintomatico" dell'esistenza di un maggior componente positivo o della "carenza di inerENZA" di un componente negativo: per sorreggere la ripresa servono "ulteriori elementi indiziari" che, "valutati anche unitamente a tale difformità", siano "gravi, precisi e concordanti". Unica eccezione: quando la difformità "risulti manifesta e rilevante", lo scostamento basta da solo. La regola copre entrambi i versanti

dell'accertamento, i ricavi ritenuti troppo bassi e i costi giudicati eccessivi.

Da dove nasce il problema. Negli anni gli uffici hanno spesso trasformato lo scostamento dal valore normale in una regola di determinazione del reddito, contestando vendite sottocosto, prezzi infragruppo domestici (il cosiddetto transfer pricing interno), compensi e canoni fuori mercato, nonostante l'articolo 5, comma 2, del dlgs 147/2015 abbia chiarito, in via di interpretazione autentica, che l'articolo 110, comma 7, del Tuir non si applica alle operazioni tra imprese residenti.

La sistemazione è arrivata con la sentenza capostipite Cass. n. 16948/2019, su due piani. Sul piano dell'elusione, il transfer pricing domestico è estraneo all'ordinamento e lo scostamento dal prezzo di mercato è "solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma" di una fattispecie elusiva già "esaustiva nella sua integrità" (principi ripresi testualmente da Cass. n. 5859/2024 e ordinanza n. 8582/2025 e applicati dall'ordinanza n. 24856/2021). Sul piano dell'accertamento, l'antieconomicità resta valido presupposto della rettifica analitico-induttiva ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del dpr 600/1973: i costi sproporzionati operano come "indice sintomatico della carenza di inerENZA", i ricavi troppo bassi come indizio di occultamento del corrispettivo, lo scostamento rileva "quale parametro meramente indiziaro"; ma per le operazioni complesse o di gruppo la contestazione non può ridursi alla "non divisibilità della scelta", dovendo affermare, "sulla base di elementi oggettivi", l'inattendibilità dell'operazione.

Le oscillazioni applicative. Le applicazioni divergono sull'intensità dell'onere. Per Cass. n. 10420/2023, cui l'ordinanza n. 2777/2026 ha dato continuità, lo scostamento "può assumere rilievo quale

parametro meramente indiziaro dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione", bastando da solo a spostare la prova sul contribuente; all'opposto, l'ordinanza n. 19073/2026 ha confermato l'annullamento della ripresa quando le giustificazioni economiche dei costi reggono, definendo incongruità e antieconomicità "indici sintomatici della carenza di inerENZA pur non identificandosi in essa".

Il baricentro della norma. La parola chiave è "soltanto". Lo scostamento, quale che sia la sua entità, non è più autosufficiente: l'atto dovrà individuare ulteriori indizi, da apprezzare anche in combinazione con la difformità, fino allo standard della gravità, precisione e concordanza. Il solo confronto con listini, perizie o banche dati, senza altro, non basterà più.

La partita si apre nel contraddittorio. Il nuovo standard peserà già prima dell'avviso: con il contraddittorio preventivo generalizzato dell'articolo 6-bis dello Statuto, gli ulteriori indizi dovranno emergere nello schema di atto, sede in cui il contribuente potrà documentare le ragioni economiche dello scostamento e di cui l'ufficio dovrà tenere conto in motivazione.

Valore di mercato, nozione da maneggiare. Quanto al "valore di mercato", il riferimento resta il valore normale dell'articolo 9 del Tuir, con i prezzi mediamente praticati per beni e servizi simili in condizioni di libera concorrenza, listini e tariffe: dove mancano comparabili omogenei, come per beni unici o partecipazioni non quotate, la difformità sarà difficile da dire manifesta.

La valvola dei concetti indeterminati. L'eccezione è affidata a due aggettivi, difformità "manifesta e rilevante", senza soglie percentuali né parametri quantitativi: stabilire dove finisca il fisiologico e cominci il rilevante resterà questione di caso concreto, con il rischio di sposta-



re il contenzioso dalla regola alla sua eccezione.

Un aiuto potrà arrivare dalla prassi: lo stesso decreto, all'articolo 25, rafforza il raccordo tra atti di indirizzo del Mef e circolari dell'Agenzia, sede naturale per criteri applicativi uniformi.

Antieconomicità e abuso, piani distinti. La regola presidia la prova dei fatti, ricavi occultati o costi privi di inerenza; altro è l'abuso del diritto dell'articolo 10-bis dello Statuto, che presuppone operazioni effettive ma prive di sostanza economica e dirette a vantaggi fiscali indebiti, con le sue autonome garanzie procedurali: prospettive non sovrapponibili negli accertamenti, con riflessi su oneri probatori e strategie difensive.

L'Iva resta fuori. Il perimetro è circoscritto a redditi e Irap. Eppure, la giurisprudenza ha riconosciuto rilievo all'antieconomicità anche ai fini Iva, nei limiti della difformità manifesta e macroscopica, quale indizio di non verità dell'operazione o di non inerenza del costo (Cass. n. 10420/2023 e ordinanza n. 19073/2026). Sulla medesima operazione, dunque, lo stesso scostamento potrà essere apprezzato con standard diversi ai fini delle dirette e dell'Iva: un coordinamento potrà arrivare solo da un futuro intervento normativo o dai chiarimenti di prassi.

Testi unici e liti pendenti. La disposizione è replicata alla lettera nell'articolo 252-bis del nuovo testo unico adempimenti e accertamento, applicabile dal 1° gennaio 2027; mancano la qualifica di interpretazione autentica (usata invece all'articolo 7, sul riporto delle perdite) e una disciplina transitoria. Ma il lessico tradisce la genealogia: "indice sintomatico", "carenza di inerenza", elementi indiziari e difformità manifesta vengono di peso dalla giurisprudenza appena ricordata.

Con una differenza a favore dei contribuenti: dove il filone più rigoroso consentiva alla sola difformità macroscopica di giustificare l'accertamento, la norma pretende in via generale gli ulteriori indizi. Nei giudizi pendenti il doppio argomento sarà questo: continuità dei presupposti, innalzamento delle garanzie.

***Marzo Associati - Studio legale e tributario**

— © Riproduzione riservata — ■

Antieconomicità: le contestazioni prima e dopo		
Profilo	Quadro attuale	Decreto correttivo (art. 24)
Fonte della regola	Elaborazione giurisprudenziale sul sindacato di antieconomicità	Norma di legge, in attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023)
Rilevanza dello scostamento dal valore di mercato	“Parametro meramente indiziario” (Cass. n. 16948/2019); per il filone più rigoroso la difformità macroscopica basta a invertire l’o-nere (Cass. n. 10420/2023 e ord. n. 2777/2026)	“Indice sintomatico”: la ripre-sa richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e con-cordanti
Eccezione	Nessuna previsione	Lo scostamento basta da solo se la difformità è “ma-nifesta e rilevante” (nozioni senza soglie quantitative)
Tributi interessati	Antieconomicità rilevante anche ai fini Iva, se manife-sta e macroscopica (Cass. n. 10420/2023; ord. n. 19073/2026)	Imposte sui redditi e Irap; Iva fuori dal perimetro della norma
Testi unici	Nessuna previsione	Disposizione replicata nell’art. 252-bis del Tu adem-pimenti e accertamento (dal 1° gennaio 2027)
Decorrenza	Nessuna previsione	Nessuna disciplina transito-ria; testo in attesa di pubbli-cazione in Gazzetta Ufficiale; aperta la questione dei giudi-zi pendenti